

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA****Proposta di legge****Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549).**

Già a partire dalla direttiva 26 aprile 1999, n.1999/31/CE (Direttiva del Consiglio dell'Unione europea relativa alle discariche dei rifiuti), l'Unione europea ha inteso indicare una serie di misure per ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica.

La direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ha stabilito che l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

In tale prospettiva ha confermato che la priorità principale nella gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e, inoltre, che il riutilizzo ed il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.

L'articolo 3-quater del Dlgs 152/2006 prevede che ogni attività umana giuridicamente rilevante, ai sensi del codice dell'ambiente, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

La normativa europea e nazionale guida la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente e che pertanto questa esigenza è ormai riconosciuta da tutti ed è diventata imprescindibile per scongiurare un futuro che continui ad accrescere problematiche sociali e ambientali.

In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell'aumento di domanda di materie prime e dell'aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche. A queste esigenze, risponde la logica della cosiddetta "economia circolare" che indica, a livello internazionale, un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e consumo sono reintegrati nel ciclo produttivo secondo un'ottica di piena rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente.

In attuazione dei principi di economia circolare, la Regione intende adottare una strategia che mira a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento, in particolare, per il settore dei rifiuti.

Il Consiglio regionale, approvando la legge 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla L.R. 1/2015), ha avuto come finalità quella di orientare le politiche regionali verso un modello di economia circolare, disponendo che la programmazione regionale debba attuare la transizione verso l'economia circolare attraverso il coordinamento dei piani di settore regionali con il programma regionale di sviluppo (PRS), mediante l'individuazione di obiettivi e contenuti minimi definiti nel PRS medesimo.

Con la proposta di legge in esame si intende promuovere l'economia circolare per il settore dei rifiuti.

Si istituiscono tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei

rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, riciclo, riuso e recupero degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi.

Si prevede che dall'esito dei tavoli tecnici tematici possa scaturire un documento d'azione, approvato dalla Giunta regionale contenente le iniziative tecnologiche promosse dalle imprese dei settori o categorie presenti ai tavoli e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Toscana, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente.

Si rende necessario prevedere che il rilascio delle autorizzazioni regionali relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relative ad impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali dovrebbe soddisfare il fabbisogno impiantistico segnalato ai Tavoli e riportato nel documento d'azione, sebbene le attività di gestione di rifiuti speciali siano sul libero mercato e, pertanto occorre intervenire non limitando la libera iniziativa privata;

Si prevede l'istituzione di un apposito fondo regionale in cui affluisce l'addizionale che viene pagata in aggiunta all'ecotassa da quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di RD all'interno di ATO in cui non vengono raggiunti complessivamente gli obiettivi di RD previsti dalla norma (fondo già previsto dall'articolo 205, comma 3-octies, del D. Lgs. 152/2006). Inoltre si prevede che una quota parte del gettito dell'ecotassa sia destinata all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.

Sono regolati le azioni e gli strumenti a sostegno dell'economia circolare di seguito indicate:

- a) l'incentivazione alla realizzazione di piattaforme informatiche per lo scambio e riuso dei materiali ingombranti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) ancora utilizzabili, di provenienza domestica per favorirne il riuso. In tale ambito la Regione promuove altresì la cessione gratuita delle attrezzature informatiche non più utilizzabili per le attività operative delle amministrazioni e degli enti pubblici, a favore delle Istituzioni scolastiche e delle associazioni senza scopo di lucro che ne facciano richiesta;
- b) gli interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici;
- c) la diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti.

Per quanto riguarda l'articolato:

L'articolo 1 prevede che la presente legge, in attuazione delle disposizioni comunitarie, nazionale e regionale in materia di sviluppo sostenibile ed economia circolare in materia di rifiuti, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni e strumenti volti alla riduzione della produzione dei rifiuti con lo scopo di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

L'articolo 2 prevede che, al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, aumentare la quantità di rifiuti a riciclo e chiudere il ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell'economia circolare aventi i seguenti compiti:

- a) individuare le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo altresì le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;

- b) individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;
- c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
- d) ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione disciplinato dal decreto ministeriale 11 aprile 2008.

L'articolo 3 prevede che all'esito del lavoro dei tavoli tecnici, mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere emanate, linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative e risolvere problemi applicativi relativamente all'articolo 184-bis del d.lgs.152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti.

L'articolo 4 prevede che all'esito dei tavoli, mediante deliberazione della Giunta regionale, è approvato altresì un documento d'azione per la promozione dell'economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti. Il documento d'azione può prevedere la stipula di accordi tra la Regione, le imprese di settore e le categorie per il raggiungimento di specifici obiettivi.

L'articolo 5 dispone che, nel rispetto degli atti di programmazione di settore, nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni relativi agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relativi ad impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, la Regione tiene conto, anche in attuazione del documento d'azione di cui all'articolo 4:

- a) dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, del d. lgs. 152/2006;
- b) del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis, comma 1, lettera b) del d. lgs. 152/2006;
- c) del fabbisogno impiantistico stimato in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili.

L'articolo 6 prevede che gli interventi a favore dell'economia circolare saranno incentivati tramite:

- 1) il fondo istituito in attuazione dell'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 e per le finalità ivi specificate;
- 2) una quota fino al venti per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.

Con deliberazione di Giunta regionale sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale e la quota fino al massimo del venti per cento.

Con l'articolo 7 si favorisce e si incentiva la realizzazione di piattaforme informatiche: a) per lo scambio o il riuso dei materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da pubbliche amministrazioni, o strutture turistico-ricettive; b) per lo scambio o il riuso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da pubbliche amministrazioni, o strutture turistico-ricettive.

L'articolo 8 prevede che la Regione valorizza e promuove, anche in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n.32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la

redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla suddetta legge:

- a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
- b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite da soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possono reperire gratuitamente generi di prima necessità;
- c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;
- d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
- e) il recupero di farmaci e beni parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e parafarmacie.

L'articolo 9 prevede che la Regione promuove la corretta informazione ambientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d'acquisto coerenti con i principi dell'economia circolare. L'articolo prevede altresì che, al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all'economia circolare, la Regione favorisce e sostiene, mediante le risorse di cui all'articolo 6, la circolazione delle informazioni relative alla registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), alla certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015, al marchio di qualità ambientale ECOLABEL di cui Regolamento (CE) n. 66/2010 ed allo schema "Made Green in Italy" per la valutazione e la comunicazione dell'Impronta Ambientale dei prodotti.

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 11 prevede delle modifiche all'articolo 21 della lr 60/1996. Le modifiche mirano ad adeguare la lr 60/1996 a:

- 1) l'istituzione del Fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6;
- 2) la destinazione di una quota fino al 20% del gettito dell'ecotassa all'attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.